



GLI INTERVENTI FISCALI PREVISTI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 2019

COMMENTI A PRIMA LETTURA

PROFILI OGGETTIVI, TEMPORALI E TERRITORIALI DEL DECRETO DEL MEF

OGGETTO DEL DECRETO:

- Sospensione dei versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (art. 1 co. 1 e 2).

PERIODO INTERESSATO:

- Il periodo di sospensione degli obblighi tributari è quello compreso dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 (art. 1 co. 1).

COMUNI INTERESSATI:

- Gli undici comuni facenti parte delle c.d. zone rosse (di cui all'Allegato 1) DPCM 23/02/2020):

Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini.

Veneto: Vo'

I CONTRIBUENTI INTERESSATI

- Le persone fisiche (articolo 1 co.1 del Decreto) RESIDENTI o con SEDE OPERATIVA nella c.d. ZONA ROSSA
- I soggetti diversi dalle persone fisiche (art.1 co.2) con SEDE LEGALE od OPERATIVA nel medesimo contesto geografico. Per sede operativa può sicuramente intendersi un ufficio o uno stabilimento operativo, non è chiaro se può considerarsi per sede operativa anche un mero deposito o diversa tipologia di unità locale.

*La residenza, la sede operativa o la sede legale deve essere valutata alla data del **21 febbraio 2020**.*

L'AMBITO OGGETTIVO

- Il Direttore Ernesto Maria Ruffini ha dato disposizione alle strutture dell'Agenzia delle entrate/ Agenzia delle entrate-Riscossione con comunicato stampa del 26 febbraio 2020. In particolare, nelle zone interessate sono stati sospesi **gli invii di comunicazioni di irregolarità, di richieste di documenti per il controllo formale, di cartelle di pagamento di atti di recupero dei debiti tributari affidati all'Agente della riscossione.**
- I sostituti d'imposta interessati NON OPERERANNO le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione previsto. La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del Dpr 600/73.
- I contribuenti interessati NON DOVRANNO effettuare alcun adempimento tributario e alcun versamento tributario inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento già emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010, n. 122.

SCADENZA UNICA PER LE SOSPENSIONI

- Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Ad oggi la scadenza unica è fissata al

30 aprile 2020

DUBBI E PUNTI APERTI

- Estensione del pacchetto interventi alla zona gialla;
- Estensione del pacchetto interventi ai clienti di Studi che hanno la sede dell'attività nella zona rossa (si vede comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili);
- Esecuzione di un piano di aiuti economici per le ingenti conseguenze economiche che hanno colpito le imprese insediate nella zona rossa e nelle zone gialle.
- Estensione della sospensione dei versamenti anche per i contributi.

Aiuti in fase di attuazione?

- Per i lavoratori autonomi e le partite Iva delle Zone rosse sarà prevista un'indennità fino a 500 euro per un massimo di tre mesi. Lo ha annunciato ieri il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo al tavolo con le parti sociali sull'emergenza Coronavirus. Lo si apprende da fonti presenti al tavolo al ministero.